



Legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie

Disegno

**(Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, LVAMal)
(Partecipazione dei Cantoni alla procedura di approvazione dei premi,
compensazione dei premi incassati in eccesso)**

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 2024¹,
decreta:

I

La legge del 26 settembre 2014² sulla vigilanza sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 6, primo periodo

⁶ Prima dell'approvazione delle tariffe dei premi, i Cantoni possono esporre agli assicuratori e all'autorità di vigilanza il loro parere in merito ai costi stimati e alle tariffe previste per il loro territorio; la procedura di approvazione non deve esserne ritardata. ...

Art. 18 Modalità della restituzione dei premi incassati in eccesso

¹ La restituzione dei premi incassati in eccesso avviene sotto forma di rimborso concesso dall'assicuratore alle persone assicurate presso di lui il 31 dicembre dell'anno per il quale i premi sono restituiti.

² Se il premio è interamente coperto dalla riduzione dei premi di cui all'articolo 65 LAMal³ o dall'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d della legge federale del 6 ottobre 2006⁴ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,

¹ FF 2024 1592

² RS 832.12

³ RS 832.10

⁴ RS 831.30

i premi incassati in eccesso sono restituiti al Cantone in cui la persona era domiciliata il 1° gennaio dell'anno in questione.

³ La restituzione deve avvenire nell'anno civile in cui è stata presentata la domanda di cui all'articolo 17 capoverso 1.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.